



# COMUNE DI CUCCIAGO

PROVINCIA DI COMO

**SERVIZIO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI NEI COMUNI DI CUCCIAGO, CASNATE CON BERNATE E SENNA COMASCO**

**C.I.G: 7247891CDA**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### TITOLO 1 – ASPETTI GENERALI DELL'APPALTO

#### Art. 1 Definizioni

Per una corretta lettura ed interpretazione del presente Capitolato Speciale d'appalto si forniscono di seguito alcune definizioni di termini ricorrenti nel testo:

Capitolato: il presente capitolato speciale d'appalto;

Impianto di destinazione: l'impianto, debitamente autorizzato, presso il quale sarà effettuata l'operazione di smaltimento per mezzo di incenerimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalle raccolte differenziate dei comuni di Cucciago, Casnate con Bernate e Senna Comasco;

Appaltatore: l'impianto aggiudicatario del presente servizio;

Codice dell'ambiente: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Codice dei contratti pubblici: il D. Lgs. 50/2016.

#### Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento a mezzo incenerimento (operazione R1 Allegato C alla parte IV D. Lgs.152/2006 e s.m.i.) del rifiuto indicato in tabella, con recupero di parte dell'energia in energia termica, elettrica o entrambe, in conformità a quanto previsto dal D.M. 13/02/2014:

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITATIVO RACCOLTO NELL'ANNO 2016 CUCCIAGO	QUANTITATIVO RACCOLTO NELL'ANNO 2016 CASNATE CON BERNATE	QUANTITATIVO RACCOLTO NELL'ANNO 2016 SENNA COMASCO
200301	Frazione secca residua	394,32	894,58	471,32
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (cimiteriali) valore medio annuale	0,4	0,4	0,4
NOTE		Esclusa frazione	Compresa	Esclusa frazione

		umida	frazione umida	umida
--	--	-------	----------------	-------

Si specifica che il comune di Casnate con Bernate non differenzia la frazione umida, come indicato in tabella. Il quantitativo di rifiuti indicato nella tabella è indicativo e non vincolante.

### **Art. 3 Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di 2 anni e 4 mesi, ovvero dal 1° gennaio 2018 sino al 30 aprile 2020. E' escluso il tacito rinnovo.

L'impianto affidatario al termine della durata del contratto non rinnovato ed in presenza di gara d'appalto in corso per la successiva aggiudicazione del servizio, gara bandita ma non completata per cause tecnico-organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio si impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di sei mesi salvo diversa durata concordemente stabilita tra le parti, il tutto nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente a quella data.

## **TITOLO II – REGOLAMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio**

I comuni di Cucciago, Casnate con Bernate e Senna Comasco provvederanno a propria cura e spese mediante la ditta appaltatrice dei servizi di igiene urbana al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'Appaltatore, ovvero presso la sede dell'impianto.

Il luogo di consegna ovvero la sede dell'impianto deve essere ubicato ad una distanza non superiore ai 120 km dal centro raccolta intercomunale, ubicato in via Navedano.

La distanza in km sarà determinata sul servizio "Google Maps" (<http://maps.google.it>) mediante la funzione "indicazioni stradali" indicando quale estremo di partenza il centro raccolta intercomunale e quale destinazione l'indirizzo completo dell'impianto di destinazione.

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo, ivi inclusa la necessità di ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento delle attività oggetto di Capitolato.

Il concorrente deve essere titolare degli impianti o averne disponibilità. Non sono ammessi intermediari per la gestione dei rifiuti.

Tali previsioni, ed in particolare la previsione della distanza massima risultano conformi ai principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 13/02/2014, quali:

- 1) la autosufficienza dei territori;
- 2) il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicita nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- 3) il contenimento dei costi in quanto il servizio oggetto del presente C.S.A. è strutturato in modo che le operazioni di trasporto del rifiuto non vengono effettuate dall'impresa appaltatrice ma da altro soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a propria cura e spese (il C.S.A. dei servizi di igiene urbana prevede un raggio massimo di trasporto dei rifiuti a smaltimento/recupero pari a 120 km);
- 4) la possibilità di agevole controllo sui rifiuti trasportati ed il rispetto delle condizioni di lavoro connesse al trasporto dei rifiuti e concernenti il rispetto degli orari di lavoro del personale del soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante.

I conferimenti avverranno negli orari indicati dagli impianti con apertura sia mattutina sia pomeridiana articolata su sei giorni ad eccezione di quelli festivi. Il conferimento avverrà mediante auto compattatori o analoghi mezzi utilizzati per la raccolta rifiuti sul territorio. Ogni

conferimento dovrà essere registrato con doppia pesata: lordo all'ingresso degli impianti e tara dopo lo scarico, all'uscita dall'impianto.

La documentazione, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di smaltimento, riportante il peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa con cadenza mensile singolarmente alle amministrazioni di Cucciago, Casnate con Bernate e Senna Comasco, unitamente alla fattura elettronica ed a un prospetto riassuntivo dei conferimenti (Codice CER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino) in formato .xls esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata). La data di accettazione della fattura elettronica farà fede per la decorrenza e i termini di pagamento come determinato nel presente capitolato.

Qualora per qualsiasi motivo l'impianto non potesse ricevere rifiuti, l'aggiudicatario dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad un altro impianto autorizzato, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, senza nulla pretendere oltre la cifra di aggiudicazione dai tre comuni. Altresì qualora l'impianto in sostituzione dovesse essere situato oltre il raggio dei 120 km le ulteriori spese che i comuni dovranno sostenere per il trasporto saranno a totale carico dell'impianto aggiudicatario.

#### **Art. 5 Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

Oltre all'osservanza delle norme specifiche del presente appalto, l'impianto appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

#### **Art. 6 Cooperazione**

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'impianto di segnalare alle amministrazioni comunali quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, posano impedire il regolare svolgimento del servizio.

#### **Art. 7 Adempimenti amministrativi**

Sono a carico dell'impianto tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti. Sono altresì a carico dell'impianto appaltatore il rispetto di tutte le norme per le attività di smaltimento dei rifiuti oggetto del presente appalto.

#### **Art. 8 Obbligo di continuità del servizio**

Il servizio in appalto non potrà essere sospeso, salvo causa di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro di personale per sciopero, l'impianto appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto etc.

#### **Art. 9 Deposito cauzionale**

A garanzia dei patti contrattuali l'impianto appaltatore dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura determinata dall'art. 103 D. Lgs 50/2016.

Esso potrà essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, da accettarsi dalle Amministrazioni comunali, valida per tutto il periodo dell'appalto e per ulteriori dodici mesi.

Al termine dell'appalto liquidata e saldata ogni pendenza, sarà comunicato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dalle Amministrazioni, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti ai Comuni. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, le Amministrazioni avranno facoltà di avvalersi su eventuali corrispettivi ancora dovuti.

### **TITOLO III ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI**

#### **Art. 10 Corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti oggetto del presente appalto**

Per il servizio di incenerimento oggetto del presente capitolato sono determinati i seguenti corrispettivi quali importi unitari a base d'asta.

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>EURO/T</b>
200301	Frazione secca residua	97,00
200399	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (cimiteriali)	97,00

Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore sarà determinato dal corrispettivo unitario posto a base d'asta dedotto lo sconto percentuale presentato dall'offerente.

#### **Art. 11 Ammontare dell'appalto e criteri di aggiudicazione**

L'importo complessivo stimato per l'intera durata dell'appalto pari a due anni e 4 mesi ammonta a Euro trecentonovantottomilaseicentosessantotto virgola zerosei (Euro 398'668,06) oltre I.V.A. 10%. Non sono previsti oneri della sicurezza per rischi da interferenza (art. 26 D. Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso).

La base d'asta è stimata sulla base dei quantitativi raccolti nei tre comuni nel corso dell'anno 2016 e non sono vincolanti; l'ufficio tecnico è a disposizione per fornire i dati storici relativi alle raccolte in anni precedenti. All'impianto appaltatore saranno riconosciuti i corrispettivi per i quantitativi effettivamente smaltiti.

In considerazione delle caratteristiche dell'appalto in questione, che prevede unicamente lo smaltimento/recupero del rifiuto, e dell'impossibilità oggettiva di individuare criteri ed elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 del D Lgs. 50/2016.

L'offerta deve essere formulata in termini di prezzo unitario Euro/ton con indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo unitario posto a base d'asta così come indicato nel precedente articolo, per il solo servizio di smaltimento, comprensivo di qualsivoglia onere.

L'Amministrazione Comunale potrà giudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 12 Adeguamento dei prezzi**

Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell'appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo. E' ammesso esclusivamente l'adeguamento proporzionale del prezzo unitario nel caso di incremento superiore al 2% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a partire dal secondo anno contrattuale.

### **Art. 13 Fatturazione**

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate alle amministrazioni mensilmente. Ad ogni fattura dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio del conferimento in formato .xls, riportante codice CER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino, corredato dei tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento.

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire al protocollo di ciascuno dei tre comuni entro il giorno 10 del mese successivo alla effettuazione del servizio.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del competente ufficio del comune farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinato nel presente capitolato.

Si precisa che l'I.V.A. sarà saldata dai comuni direttamente all'Erario nel regime di Split Payment (art. 1, comma 629, lettera b, L. 190/2014 - D.M. 23/01/2015).

### **Art. 14 Pagamenti**

Al fine di consentire ai competenti uffici la verifica della documentazione trasmessa dall'appaltatore, le fatture relative ai servizi del presente appalto saranno pagate tramite bonifico bancario di comuni entro 60 giorni dalla data di accettazione delle fatture.

Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, i Comuni provvederanno al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. Il Comune segnalerà altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione della ditta appaltatrice per le necessarie correzioni.

Eventuali ritardi nei pagamenti daranno diritto all'appaltatore di pretendere gli interessi legali secondo la normativa vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione del mese successivo.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 15 Carattere di servizio pubblico d'appalto.**

I servizi oggetto del presente appalto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore ed in particolare alla L.R. Lombardia 12/12/2013 n. 26.

### **Art. 16 Esecuzione d'ufficio**

I Comuni potranno procedere alla esecuzione d'ufficio quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali, entro il giorno successivo dall'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali stessi.

In tal caso i Comuni, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo precedente, avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori per il regolare svolgimento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate, aumentate del 20% a titolo di rimorso per spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sugli importi dovuti all'appaltatore, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

### **Art. 17 Controllo dei Comuni**

I Comuni provvederanno alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale o di appositi incaricati.

I Comuni hanno la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche, volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impianto appaltatore, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione che l'impianto appaltatore stesso ha l'obbligo di fornire.

### **Art. 18 Penalità**

Le inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal contratto di servizio, dal presente capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati nel corso dell'appalto, accertate dai Comuni verranno notificate all'impianto appaltatore. Quest'ultimo, oltre all'obbligo di ovviare al più presto, sarà passibile di sanzioni amministrative da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola infrazione.

L'importo della sanzione è determinato dal Comune in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggior danno causato. In caso di recidiva, le sanzioni saranno raddoppiate, con il limite massimo indicato al precedente capoverso.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, contro la quale l'impianto appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque (5) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal competente ufficio del Comune che deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi tramite PEC al domicilio dell'impianto appaltatore.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto dall'importo dovuto per i servizi relativo al periodo in cui si è verificata l'inadempienza. La ditta appaltatrice sarà tenuta ad emettere, entro 30 giorni dalla notifica della penalità, nota di credito dell'importo di pari ammontare.

### **Art. 19 Risoluzione del contratto**

I Comuni, previa applicazione delle penalità di cui al presente capitolato e fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del comune;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'impianto appaltatore;
- c) cessazione, cessione o fallimento dell'impianto appaltatore;
- d) subappalto non autorizzato del servizio;
- e) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'impianto appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione.

L'impianto appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo a qualsiasi titolo.

### **Art. 20 Controversie**

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 capo I Ricorsi giurisdizionali e capo II Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

#### **Art. 21 – D.Lgs 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.

Il trattamento dei dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione ovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.